



COMUNE DI PORTO CESAREO Provincia di Lecce

SETTORE IV - POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 63 del 06/10/2017

Oggetto: Lavori di completamento ed estendimento della rete fognaria e idrica a servizio dell'area urbana di Porto Cesareo e della località "La Strea". Regolamentazione della sosta sulla Via Foscolo.

Prot. nr. 20193

del 06.10.17

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV°

-Polizia Municipale -

VISTA la nota del 02.10.17, acclarata al nr. 20035 di prot. del 04.10.17, con la quale la Ditta Bieffe Costruzioni s.r.l., con sede in Lecce alla Via Luigi Scarambone n° 47, affidataria dei lavori di completamento ed estendimento della rete fognaria e idrica a servizio dell'area urbana di Porto Cesareo e della località La Strea, chiede l'istituzione del divieto di sosta temporaneo sulla Via Ugo Foscolo, per il periodo di esecuzione dei predetti lavori;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il Decreto Legislativo nr. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada);

VISTO in particolare, l'art. 5, comma 3°, l'art. 6, comma 4, lett. a e b), in relazione all'art.7, comma 1 lett. a);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica nr. 495 del 16/12/1992 (Regolamento d'esecuzione del nuovo C.d.S.);

ORDINA

Istituire il divieto di sosta sulla Via Foscolo dalle ore 6:30 alle ore 16:00 per il periodo di esecuzione dei lavori in premessa indicati.

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante l'installazione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, dell'apposita segnaletica ed eventuale apposito transennamento previsti dal vigente Codice della Strada nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21 del vigente C.d.S. e degli art. 30 e seguenti del relativo Regolamento di Esecuzione.

Le precedenti disposizioni adottate in materia che sono in contrasto con le presenti si intendono revocate e sostituite per tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

I Funzionari e gli Agenti di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

Le violazioni saranno sanzionate nei modi e nei termini previsti dal vigente C.d.S..

La presente ordinanza viene adottata solo ai fini della regolamentazione della circolazione stradale ai sensi dell'art. 7 del vigente C.d.S. .

AVVISA

Entro 60 giorni dalla pubblicazione e /o notificazione ai sensi dell'art. 37 comma .3° del D.L. 30.04.1992 n. 285, contro il presente provvedimento può essere presentato da chi abbia interesse ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con le modalità cui all'art. 74 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, nr. 241, e successive modificazioni e integrazioni, si avverte, che contro il presente provvedimento ai sensi della legge 6/12/1971, nr. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge al TAR della Puglia.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del procedimento è il responsabile del Settore IV°- Polizia Municipale-, Comandante P.M. Serenella Maria GIANGRANDE.

Per le violazioni trovano applicazioni le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada(D. Lvo nr. 285/1992) nonché della normativa vigente in materia.

DISPONE

- 1) la pubblicità del provvedimento, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet;
- 2) la notificazione del provvedimento, a cura di quest'ufficio, alla Ditta richiedente incaricata dei lavori.

Dalla Residenza Comunale, 6 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to **Com. Serenella GIANGRANDE**